



Roma, 23 settembre 2011

Prot. n. 2737.11/11 GP/sm

**Alle Strutture Provinciali e Regionali  
Fiesa Confesercenti**

**Alla Presidenza Nazionale Fiesa**

***Loro sedi***

**Oggetto:** Incontro Ministero della Salute sulla macellazione degli equidi e la registrazione Banca Dati

Cari Amici,

a seguito dell'incontro presso il Ministero della Salute del 5 settembre u.s in merito alle tematiche di stretta attualità del settore delle carni equine, la Fiesa ha sollecitato il Ministero ad accertare la correttezza delle informazioni registrate nella Banca Dati Nazionale degli equidi durante l'ultimo triennio, in tema di macellazione ex Regolamento CE n. 504/2008 (Attuazione direttive CEE sui metodi di identificazione degli equidi).

Certi di far cosa gradita, vi inviamo in allegato la nota.

Cordiali saluti.

Il Presidente Assomacellai  
Gian Paolo Angelotti

Il Direttore  
Gaetano Pergamo

Allegato: Lettera Fiesa inviata al Ministero della Salute



Via Nazionale, 60 – 00184 Roma - Tel. 0647251 – fax 064746556  
E-mail: [fiesa@confesercenti.it](mailto:fiesa@confesercenti.it) - <http://www.fiesa.it>



Roma, 20 settembre 2011

Prot.n. 2736.11/11 GP/sm

Egr. Dr Alessandro Pastore  
Dirigente Veterinario Ufficio II  
Direzione Generale della Sanità  
Animale e del Farmaco Veterinario.  
Ministero della Salute

**ROMA**

**Oggetto:** *Macellazione degli equidi – registrazione Banca Dati*

In relazione a quanto emerso dalla **riunione del 5 settembre u.s.** presso la Direzione in indirizzo, con particolare attenzione alla necessità di accertare la correttezza delle informazioni registrate nella Banca Dati Nazionale degli equidi durante l'ultimo triennio, come da Vs. Circolare n. 14896 del 18/8/2011 in tema di macellazione ex Regolamento CE n. 504/2008 (Attuazione direttive CEE sui metodi di identificazione degli equidi), **formuliamo le seguenti osservazioni:**

1. **ANAGRAFE UNIRE** - Ai sensi dell'art. 10 **DMIPAAF 29 dicembre 2009** gli stabilimenti di macellazione devono verificare tra l'altro la congruità delle informazioni riportate sul passaporto e quelle registrate in BDE (Banca dati degli equidi), esclusi gli equidi da macello provenienti dall'estero. Considerato che tale operazione di verifica è resa difficile dal fatto che svariati capi equini ad oggi non risultano al sistema informatico in banca dati (ad es. i vecchi iscritti a libri genealogici, oppure gli assenti dall'anagrafe MIPAAF gestita dall'UNIRE), **si chiede conferma alla Direzione Generale circa la facoltà per lo stabilimento di macellare tali capi non registrati;**
2. **TRACCIABILITA' EQUINA** – La corretta identificazione dei capi equini e la loro tracciabilità ai sensi dell'art 18 Regolamento CE n. 178/2002, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2 D.Lgs n. 190/2006 (Violazione delle norme in materia di sicurezza alimentare) nei casi di macellazione degli animali non esattamente identificati, costituiscono precetti essenziali richiamati tra l'altro nella Vs. Circolare n. 1952 del 27/1/2011. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà in materia di tracciabilità equina che emerge anche dalla successiva Vs. Circolare n. 18960 del 2/2/2011 (v. laddove recita “non è possibile verificare compiutamente la tracciabilità in tempo reale...” oppure “..non occorre tentare di stabilire una tracciabilità permanente in tempo reale degli equidi...”), **si chiede se la presenza del passaporto con corrispondente microchip sia ritenuta sufficiente dalla Direzione Generale ai fini della corretta identificazione del capo equino;**



3. **TRACCIABILITA' bis** - Inoltre la manifesta difficoltà di soddisfare appieno il criterio della tracciabilità equina si evince dallo stesso DMIPAAF 29 dicembre 2009, nelle parti in cui si evidenzia al paragrafo 11 la necessità di monitorare tutti i movimenti del capo equino sino alla macellazione (dunque l'assenza del vecchio cavallo in anagrafe equivarrebbe a mancanza di tracciabilità), nonché all'art. 3 comma 3 l'esigenza di registrare entro il 30 aprile 2010 (data disattesa) tutti gli equidi nati prima del 2007. Ciò premesso, è pacifico l'onere per il veterinario od altro controllore di vigilare anche ex post su quanto dichiarato dal proprietario del capo destinato a macellazione, ma è altrettanto vero che assai spesso **la tracciabilità è di fatto vanificata dall'arrivo in macello il giorno immediatamente successivo alla registrazione anagrafica del capo stesso**. Di fronte a tale paradosso, la **Regione Emilia Romagna** e l'**AUSL di Reggio Emilia** hanno adottato provvedimenti tesi a circoscrivere i casi di macellazione, ad es. la disposizione in virtù della quale i capi nati in data antecedente il 30 giugno 2009 ed identificati ex Regolamento CE 504/08 devono attendere sei mesi per essere poi avviati al macello, ancorché il passaporto non indichi limitazioni di sorta. **Al fine di colmare tali lacune operative occorrerebbe a ns. avviso che la Direzione in indirizzo garantisca la concreta ed effettiva attuazione delle vigenti disposizioni MIPAAF di cui al DM 29 dicembre 2009, che per più agevole consultazione riportiamo in allegato alla presente, oppure in alternativa preveda il trasferimento al Ministero della salute delle funzioni concernenti la gestione dell'anagrafe equina;**
4. **TRATTAMENTI MEDICINALI** - In riferimento alla Vs. nota n. 25867 del 31 dicembre 2008 riguardanti tali trattamenti, si ricorda soltanto che ad oggi sono riportati sul passaporto anche i farmaci che rendono il capo equino **"NON DPA" (abbattuto)**. Pertanto, constatate le difficoltà interpretative riscontrate dagli operatori in sede di contrattazione del singolo capo equino o di un'intera partita di cavalli, **si chiede di ispirare la trascrizione dei farmaci da parte del professionista a criteri di oggettiva chiarezza**, in modo tale da **rendere comprensibile quali trattamenti permettano la macellazione del capo equino** e quali ne impediscano la destinazione al consumo;
5. **TRASMISSIONE IN BANCA DATI** - In ordine al combinato disposto tra le Vs. circolari n. 14896 del 18 agosto u.s. e n. 13626 del 23 luglio 2009, riguardanti le modalità di registrazione dei capi equini in Banca Dati Nazionale, si rende noto che l'input alle categorie interessate con sede in Emilia Romagna è stato trasmesso dalla Regione nel mese di agosto del **2009. Ne deriva essenzialmente che gli equidi relativi alla prima parte del predetto anno non risultano essere stati registrati**. A tal proposito occorre segnalare che l'Anagrafe di Teramo, di fronte alle criticità di registrazione illustrate dagli operatori del settore, rinvia qualsiasi competenza in materia al MIPAAF ed in particolare all'ente delegato UNIRE. Al fine di colmare tali lacune ed agevolare l'inserimento diretto delle informazioni mancanti in banca dati, **si chiede che venga approvato e reso disponibile un vademecum o in alternativa che sia avviato un percorso formativo ad hoc** (v. Manuale operativo dell'anagrafe equidi);
6. **CODICE UELN** - La Direzione in indirizzo ha evidenziato inoltre che tra le indicazioni obbligatorie, da registrare in banca dati a partire dal 2012 per ogni equide macellato, deve essere annoverato il c.d. codice UELN (Numero unico di identificazione a vita). Si segnala al riguardo che **svariati passaporti ne risultano sprovvisti**, in particolare quelli provenienti dall'estero oppure quelli rilasciati dalle Associazioni Provinciali degli Allevatori in data antecedente l'entrata in vigore del citato Regolamento CE n. 504/2008. Nel confermare quanto emerso dalla predetta riunione del 5 settembre u.s., in merito al frequente arrivo di equidi dai Paesi dell'Europa dell'Est (Romania, Ungheria ecc..) accompagnati da documentazione parziale o non regolare, **si condivide l'auspicio comune che il nostro Paese nell'attuale fase intermedia renda le proprie procedure finalmente conformi al**

**predetto Regolamento CE** – anche in relazione ai c.d. cavalli “vecchi” - **ai fini dell’attesa regolarizzazione dei passaporti;**

7. **TIPOLOGIE DI PASSAPORTO IN CIRCOLAZIONE** – A titolo esemplificativo, nel corso dell’incontro anzidetto sono stati sottoposti all’attenzione della Direzione in indirizzo alcuni documenti di identificazione, senza riuscire tuttavia a fornire un quadro esauriente dell’intera casistica degli atti. Considerato che per cogliere appieno le molteplici fattispecie di passaporto ad oggi in uso occorrerebbe almeno la presenza diretta sul territorio, sia nei siti di frontiera che presso gli impianti di macellazione, **si chiede di individuare per la categoria interessata un iter unitario e lineare dal quale si evincano le eventuali problematiche concernenti i farmaci somministrati all’equide e la destinazione o meno del medesimo al consumo umano (v. principio di tracciabilità).** Nel frattempo si riassume di seguito in tabella l’attuale situazione dei documenti in circolazione

<b>PASSAPORTO ASL</b>	<b>CONFORME A DECISIONE n. 93/623/CE</b>
<b>PASSAPORTI DA LIBRI GENEALOGICI</b>	<b>CONFORME A DECISIONE n. 93/623/CE; EMESSO IN BASE AD ABROGATO DMIPAAF 5 maggio 2006; RILASCIATI A NORMA DEL REGOLAMENTO CE n. 504/2008</b>
<b>PASSAPORTO UNIRE (MIPAAF)</b>	<b>EMESSO IN BASE A L n. 200/2003 (Anagrafe)</b>
<b>PASSAPORTO APA (MIPAAF)</b>	<b>EMESSO EX L 200/03 e GESTITO DA ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI</b>
<b>PASSAPORTO ESTERO</b>	<b>CONFORME A DECISIONE n. 93/623/CE ANTE ABROGATO DMIPAAF 5 maggio 2006</b>
<b>PASSAPORTI DERIVANTI DA SCAMBI COMUNITARI</b>	<b>DESTINATI A MACELLO, ACCOMPAGNATI DA CERTIFICATO TRACES (Trade Control and Expert System)</b>

Trasmettiamo infine in allegato un estratto dalle norme ministeriali di cui si chiede concreta ed effettiva attuazione, ai fini del corretto funzionamento dell’anagrafe equina (v. sopra paragrafo TRACCIABILITA’ bis).

Cordiali saluti,

Il Presidente Fiesa  
Gian Paolo Angelotti



**ESTRATTO DMIPAAF 29 dicembre 2009 (Anagrafe Equidi)**

**Art. 1 comma 2.** *I contenuti e le modalità relative alle finalità di cui al comma 1, lettera a), che riguardano gli aspetti sanitari sono stabiliti con **decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati degli equidi.*

**Art 10 comma 4.** *Con il **decreto del Ministro della salute, previsto all'art. 1, comma 2**, sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il responsabile dello stabilimento di macellazione e il veterinario ufficiale devono osservare nel caso di macellazione degli equidi.*

**Art. 11 comma 6.** *Con il **decreto del Ministro della salute, previsto all'art. 1, comma 2**, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, gli obblighi e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio nazionale in provenienza da Stati membri della UE, anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali.*

**Art. 12 comma 6.** *Con il **decreto del Ministro della salute, previsto all'art. 1, comma 2**, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche, gli obblighi e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio nazionale in provenienza da Paesi terzi, anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali.*

**Art 18 comma 5.** *Nelle more della approvazione del nuovo manuale operativo **rimangono in vigore**, per quanto applicabili, le **norme previste nel manuale operativo approvato con decreto ministeriale 9 ottobre 2007.***